



# Comune di Bompietro

Provincia di Palermo

ORDINANZA N. 7 DEL 06/06/2016

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PER LA CORRETTA CONDUZIONE DI ANIMALI (ART. 50 COMMA 5 - D. LGS. N.267/2000)**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.....) per incuria dei proprietari o conduttori dei cani, e di altri animali viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per la cittadinanza, in particolare per bambini, anziani e non vedenti oltre a provocare notevole degrado per il territorio comunale;

**VISTA** la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica, al fine di poter rimuovere gli escrementi suddetti.

**PRESO ATTO**, inoltre, delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di tali escrementi sul territorio comunale;

**RITENUTO** opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi ;

**VALUTATO** di garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

**VISTO** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13/11/1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTO** il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la legge 24.11.1981 n. 689;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile di Polizia Municipale;

## ORDINA

ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le villette comunali:

- Di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree a verde. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;
- Di munirsi, durante l'accompagnamento, di idonea attrezzatura alla raccolta delle deiezioni depositate dagli animali;
- Di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, area a verde, ecc...

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale e ai cani in dotazione alle Forze di Polizia e di Protezione Civile esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

## AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L.

Le disposizioni della presente ordinanza divengono esecutive a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line, nelle bacheche pubbliche e negli altri luoghi di affissione.


### INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Municipale;

### DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito WEB di questo Ente, affissione all'Albo Pretorio, in luoghi pubblici e notificato a tutti i proprietari e conduttori di cani risultanti dai registri tenuti dal servizio di Polizia Municipale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore.



Il Sindaco  
Di Gangi Luciano